



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio Amministrativo
Ufficio Segreteria Generale

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 076 del 24.05.2010

OGGETTO: Resistenza in giudizio da parte del Comune di Greve in Chianti contro ricorso al TAR dell'Avv. Dell'Amore Marco per annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità presentata in data 15/5/2006 prot. n. 1145.

L'anno duemiladieci e questo dì ventiquattro del mese di maggio alle ore 16,00 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Assente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Assente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assente N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. F. Marziali Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il ricorso avanti al TAR contro il Comune di Greve in Chianti (prot.n. 8824 del 19/04/2010) promosso dall'Avv. Dell'Amore Marco, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Chierroni, per annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità presentata in data 15/5/2006 prot. n. 1145 (busta 251/2006), relativa alle opere eseguite in difformità alla DIA prot.24421 del 01/12/2003 in loc. Casino- Montefioralle;

Visto che tra le mansioni attribuite al Servizio 1, da ultimo con delibera G.C. n. 42 del 30.03.2010, figura il coordinamento dell'attività di rappresentanza e difesa del Comune nel contenzioso amministrativo, civile e penale, seguita poi specificatamente e direttamente da ciascun servizio, per quanto di competenza;

Dato atto che questa Giunta Comunale intende attribuire al Servizio Amministrativo la predisposizione della proposta di delibera di costituzione/resistenza in giudizio, previa stesura di dettagliata e motivata relazione tecnica-amministrativa da parte del Responsabile del Servizio competente, interessato direttamente dal ricorso;

Vista la relazione redatta dal Responsabile del Servizio Governo del Territorio, Arch. Mila Falciani, in data 21.05.2010 (prot. n. 12189), allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si evidenzia la regolarità procedurale e di tutti atti compiuti e si richiede di resistere in giudizio contro il ricorso in oggetto, sussistendo fondate ragioni per resistere a quanto vantato dal ricorrente;

Considerato che questa Amministrazione Comunale esprime con il presente atto deliberativo l'indirizzo di massima di applicare rigidamente l'art. 91 c.p.c. e cioè di non procedere alla compensazione delle spese legali derivanti dal giudizio tra le parti, dando mandato al responsabile del Servizio competente di informare il legale di fiducia, che verrà dallo stesso nominato, di tale indirizzo dell'Amministrazione Comunale inerente le spese della lite;

Vista la copertura assicurativa legale dell'Ente, fornita dalla polizza di Tutela Giudiziaria, contratta da questa Amministrazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

1. di resistere in giudizio al ricorso avanti al TAR contro il Comune di Greve in Chianti (prot.n. 8824 del 19/04/2010) promosso dall'Avv. Dell'Amore Marco, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Chierroni, per annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità presentata in data 15/5/2006 prot. n. 1145 (busta 251/2006), relativa alle opere eseguite in difformità alla DIA prot.24421 del 01/12/2003 in loc. Casino- Montefioralle, come risulta dalla relazione allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

2. di demandare al Servizio Sviluppo del Territorio, competente per materia, il compimento di tutti gli atti necessari al conferimento dell'incarico e all'assistenza tecnica al legale incaricato della difesa del Comune di Greve in Chianti, informando lo stesso dell'indirizzo di massima dell'Amministrazione Comunale di applicare rigidamente l'art. 91 c.p.c. e cioè di non procedere alla compensazione delle spese legali derivanti dal giudizio tra le parti;
3. di dare atto che l'incarico è comprensivo di ogni facoltà, compresa quella di proporre eventuale appello;
4. di autorizzare il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al predetto professionista;
5. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Economato che provvederà ad aprire il sinistro presso la Compagnia Assicurazioni, usufruendo della copertura assicurativa dell'Ente.

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SA.F/sa.f



Servizio Sviluppo del territorio

Prot. n. 12189 del 20/05/2010

Spett.li Segreteria del Sindaco

Ufficio Affari Generali

LORO SEDI

RELAZIONE

OGGETTO: Resistenza in giudizio da parte del Comune di Greve in Chianti contro ricorso al TAR dell'Avv. Dell'Amore per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'istanza di accertamento di conformità presentata in data 15/05/2006 prot. 1145 (Busta 251/2006) relativa alle opere eseguite in difformità alla D.I.A. prot. 24421 del 01/12/2003 in loc. Casino – Montefioralle.

Visto il ricorso al TAR Toscana contro questo Ente, notificato presso il Comune in data 19/04/2010 prot. 8824 promosso dall'Avv. Marco Dell'Amore rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Chierroni;

Rilevato che il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego di cui all'oggetto;

Vista la motivazione del diniego espressa nella seduta della Commissione Tecnica Consultiva del 08/01/2009 la quale pur accogliendo parzialmente le osservazioni del richiedente in merito all'applicazione dell'art. 139 comma 2 L.R. 1/2005 relativamente al rialzamento della copertura, conferma il parere contrario all'applicazione dell'art. 140 L.R. 1/2005 relativamente alla trasformazione dell'originario annesso agricolo in unità di civile abitazione in quanto la stessa allo stato attuale presenta una superficie utile inferiore a mq. 80 in violazione della previsione contenuta all'art. 32 del Regolamento Urbanistico Comunale.

Considerato che per la determinazione della superficie utile di una civile abitazione e relativa individuazione è necessario fare riferimento agli artt. 89-91-93 del vigente Regolamento Edilizio approvato con modifiche in data 07/05/2008 con D.C.C. n. 45 e che all'epoca della presentazione dell'istanza diniegata le norme di riferimento erano sostanzialmente uguali ad oggi anche in virtù della consuetudine seguita dall'Ufficio nella valutazione di progetti analoghi;

Considerato che tra le motivazioni addotte dal legale del sig. Dell'Amore vi è "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e 2 L. 241/90 in quanto l'Amministrazione ha totalmente ignorato l'istanza di riesame del 02/03/2009 prot. 4596" e che l'Ufficio ritiene la stessa non congruente in quanto l'istanza stessa risulta non pertinente con l'iter del procedimento amministrativo in quanto pervenuta in una fase successiva all'esame delle osservazioni previsto dall'art. 10bis della L. 241/90 già avvenuto in data 08/01/2009 e per il quale l'Amministrazione ne aveva già comunicato



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

l'esito in data 27/01/2009 con lettera prot. 1843 e che comunque nella sostanza non produceva effetti per il superamento del parere contrario già espresso dalla Commissione Tecnica Consultiva;

Considerato che un'altra motivazione addotta è la falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 10/05/1977, art. 32 del R.U. e artt. da 91 a 94 del R.E. e che l'Ufficio ritiene non congruente in quanto la situazione attuale dei locali del piano seminterrato completamente scollegati sia funzionalmente che materialmente dall'unità ai piani superiori ne impedisce la loro identificazione come superficie utile proprio alla luce dei principi seguiti dal D.M. 10/05/1977 e quindi degli artt. 89-91-93 del R.E.C. i quali inequivocabilmente catalogano queste superfici come "accessorie" indipendentemente dall'utilizzo degli stessi come cantina o come lavanderia-guardaroba ma in quanto non direttamente collegati alla residenza bensì a servizio della stessa;

Si ritiene pertanto che per la tutela degli interessi e diritti di questo Comune di costituirsi in giudizio in opposizione al ricorso in oggetto in quanto sussistono fondate ragioni per resistere a quanto vantato dai ricorrenti e che l'insieme degli atti che hanno comportato il diniego sono rispettose delle procedure e delle normative presenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DEL TERRITORIO
f.to Arch. Mila Falciani

S.O.